



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

Decreto n.1544

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 246 del 14.10.2021;
- VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022;
- VISTO il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del Consiglio di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse emanato con D.R. n. 2506 del 01.08.2016;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico in data 29.03.2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del Consiglio di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.03/04.04.2023, con cui il suddetto Consesso ha espresso parere favorevole in merito al nuovo Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del Consiglio di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse;
- SENTITO il Direttore Generale

**D E C R E T A**

**Art. 1**

Il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del Consiglio di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse, è riformulato come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Art.2**

A far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino ufficiale il Regolamento di cui a D.R. n. 2506 del 01.08.2016 cessa di avere efficacia.

Bari, 18.04.2023

per IL RETTORE  
Stefano Bronzini  
la PRORETTRICE  
f.to Grazia Paola Nicchia



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

**Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del  
Consiglio di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse**

**INDICE**

Art. 1 – Definizioni e disciplina dell'opzione

Art. 2 – Elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse

Art. 3 – Elezione della Giunta del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse

Art. 4 - Norma finale

**Art. 1**

**Definizioni e disciplina dell'opzione**

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) Per Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, l'organismo di coordinamento dei Corsi di Studio. Un Consiglio può coordinare la didattica di:
  - un unico Corso di Studio e in tal caso si tratta di Consiglio di Corso di Studio;
  - più Corsi di Studio afferenti alla stessa Classe e in tal caso si tratta di Consiglio di Classe;
  - più Corsi di Studio afferenti anche a Classi diverse e in tal caso si tratta di Consiglio di Interclasse.
- b) Per docente afferente ad un Consiglio di corso di studio/corso/interclasse:
  - il docente di ruolo, ivi compreso il ricercatore a tempo determinato, titolare di compiti didattici, anche integrativi, in Corsi di Studio afferenti al Consiglio di Corso studio/classe/interclasse;
  - il professore a contratto che abbia la responsabilità di un corso di insegnamento in Corsi di Studio afferenti al Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse.
- c) Per docente incardinato nel Consiglio, il professore di ruolo o il ricercatore afferente al Consiglio titolare di compiti didattici, anche integrativi, in via esclusiva nei Corsi di Studio afferenti al Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, ovvero che abbia esercitato opzione, ai sensi del successivo punto d), per il Consiglio stesso. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse mantiene un registro quadriennale dei docenti incardinati nel Consiglio e comunica le variazioni della sua composizione con relativa motivazione alla struttura amministrativa centrale competente, entro la fine di ogni anno accademico utile.
- d) Per opzione, la scelta effettuata dal docente, titolare di compiti didattici in più Corsi di studio, afferenti anche a più Consigli di Corso di studio/classe/interclasse, esclusivamente per uno di essi, ai sensi dell'art. 29 comma 7 dello Statuto.

L'opzione:

- è esercitata presso il Dipartimento di afferenza del docente e comunicata ai Coordinatori del Consiglio di Corsi di studio/classe/interclasse, e ai Dipartimenti di afferenza dei Consigli di Corso di Studio/classe/interclasse nei quali il docente svolge attività didattica;

- ha una durata di quattro anni accademici e decade automaticamente quando il docente non ha più compiti didattici nel Corso di Studio coordinato dal Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse;
  - può essere ritirata prima del decorrere dei quattro anni per motivi da giustificarsi con le medesime modalità con cui è stata esercitata.
- e) Per Decano del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, il Decano dei professori di ruolo di I e II fascia incardinati nel Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse stesso. Ai fini dell'individuazione del Decano va computata l'anzianità di servizio cumulativamente maturata nei ruoli di I e II fascia;

**Art. 2**  
**Elezione del Coordinatore**  
**del Consiglio del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse**

1. Il Direttore Generale, sei mesi prima della scadenza del mandato o immediatamente, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, ne dà comunicazione al Decano del Consiglio stesso.
  2. Il Decano, nei 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, indice l'elezione con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022.
  3. Il bando deve disporre la convocazione del corpo elettorale per una data da fissarsi tra i 10 e i 20 giorni successivi alla data di emanazione del bando. In caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il 16° e il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
  4. Il bando disciplina le modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché della diffusione degli eventuali programmi elettorali.
  5. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Decano in forma scritta, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente alle eventuali linee programmatiche.
  6. Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, che ne dispone l'immediata pubblicazione.
  7. L'unità operativa del Dipartimento a cui afferisce il Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse definisce le liste degli elettori del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse e ne dà comunicazione al Decano.
  8. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario.
  9. L'elettorato attivo spetta:
    - a) ai professori e ai ricercatori di ruolo, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, e ai professori a contratto incardinati nel Consiglio;
    - b) ai rappresentanti degli studenti componenti dell'Organo.
- L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno incardinati nel Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
10. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra i docenti incardinati nel Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
  11. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
  12. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.
  13. Il Coordinatore del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico (1° ottobre). In caso di cessazione anticipata dalla carica, la durata del mandato elettorale decorre *ex novo* dalla nomina del nuovo Coordinatore.
  14. Il Coordinatore dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

15. In caso di vacanza dell'ufficio di Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, le funzioni sono svolte dal Decano dei professori di ruolo di I o II fascia del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse.

**Art. 3**  
**Elezione della Giunta**  
**del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse**

1. La Giunta è costituita:
  - a. dal Coordinatore del Consiglio, che la presiede;
  - b. da quattro docenti incardinati;
  - c. due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso.
2. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, indice l'elezione con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022.
3. L'elezione avviene con l'adozione del sistema maggioritario, avviene con voto limitato all'ambito delle singole componenti e nel rispetto del principio della parità di genere.
4. Per la componente docente, sono titolari dell'elettorato attivo i professori di ruolo, i ricercatori e i professori a contratto che, alla data fissata per la votazione, sono incardinati nel Consiglio.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
6. Per la componente studentesca l'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data fissata per la votazione, siano componenti del Consiglio. L'elettorato passivo spetta a coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
7. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, che durano in carica due anni accademici.
8. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti si procede a elezione suppletiva il componente eletto subentra per il residuo mandato della Giunta. La presente disposizione non si applica durante gli ultimi sei mesi di mandato.
9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

**Art. 4**  
**Norma finale**

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano alle elezioni del Coordinatore del Consiglio di Corsi di studio/classe/interclasse e della Giunta del Consiglio di Corsi di studio/classe/interclasse afferenti ai Dipartimenti che costituiscono la Scuola di Medicina che sono disciplinate da apposito Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Regolamento elettorale generale.

Bari, 18.04.2023

per IL RETTORE  
Stefano Bronzini  
la PRORETTRICE  
f.to Grazia Paola Nicchia